



LEGGE REGIONALE 02 gennaio 2003 n. 01

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 15/1/2003 n. 01

LEGGE N. 01 del 2003 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Autorizzazione all'esercizio provvisorio)

1.

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino all'approvazione con legge del bilancio della Regione Liguria per l'anno finanziario 2003, e comunque non oltre il 30 aprile 2003, il progetto di bilancio nel rispetto di quanto previsto nel disegno di legge di bilancio 2003, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, ivi comprese le autorizzazioni di spesa disposte:

- a) da provvedimenti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria) che entrano in vigore nell'anno 2003;
- b) da provvedimenti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 7 maggio 2002 n. 21 (bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2002) cui è stato applicato l'articolo 50 della l.r. 15/2002.

2.

In regime di esercizio provvisorio la gestione del progetto di bilancio è effettuata nei limiti e modalità stabiliti dagli articoli 31, 32 e 33 della l.r. 15/2002.

Articolo 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 2 gennaio 2003

PER IL PRESIDENTE

IL VICE PRESIDENTE

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:2003

___Num:0001

___Boll__Uff__Num:01

___Boll__Uff__Anno:2003